

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Anna Bombino	Consigliere
Quirino Lorelli	Consigliere, relatore
Palazzo Antonio	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n.**60276** del registro di segreteria, proposto da

- Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, con sede legale in Roma, Viale dell'Esercito, 186, rappresentato e difeso dal Caporeparto e dirigente, dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, PEC: previmil@postacert.difesa.it

-appellante-

contro

- xx nata xx

, residente a xx;

- xx nato a xx, C.F.

xx, ivi residente, xx,

xx nata a xx,

C.F. xx, ivi residente, xx, in

proprio e quali eredi, vedova e figli, di xx, nato a xx il

xx, tutti rappresentati e difesi

dall'Avv. Paolo Bonaiuti, PEC: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org

- appellati-

avverso e per la riforma

della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio,
n.580/2021, depositata il 12 luglio 2021;

VISTO il ricorso;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza pubblica dell'11 settembre 2024, svolta con
l'assistenza del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore cons.
Quirino Lorelli, la dr.ssa Propersi Marina per l'appellante e l'avv. Paolo
Bonaiuti per gli appellati.

F A T T O

1. Con atto di appello depositato il 4/10/2022, il Ministero della
Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, ha
impugnato la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per la regione Lazio, n.580/2021, depositata il 12 luglio 2021, che ha
accolto il ricorso presentato dagli odierni appellati, avverso e per
l'annullamento del decreto negativo n. 458 del 27.11.2002 del Ministero
della Difesa, con il quale è stata respinta la domanda di pensione
privilegiata di xx per non classificabilità della infermità "*Esiti
algo-disfunzionali di pregressa frattura apofisi spinosa di C/7*"; del

decreto n. 818 del 03.10.2005 del Ministero della Difesa, concessivo di trattamento privilegiato tabellare di 8^a categoria dal 01.04.2003 a vita per l'infermità "*Segni clinici e strumentali di spondilo-artrosi cervicale con discomalacia diffusa e protrusioni discali da C5 a C7 con sofferenza sensitivo motoria periferica in pregressa frattura apofisi spinosa di C7 ed evidente impegno funzionale*"; di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente e/o presupposto, direttamente e/o indirettamente connesso con il decreto impugnato e che sia lesivo dei suoi diritti e/o interessi.

2. La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, n.580/2021, depositata il 12 luglio 2021, qui appellata ha:

- riconosciuto il diritto degli eredi al trattamento privilegiato di 8^a categoria di cui alla Tabella A allegata al D.P.R., a decorrere dalla domanda amministrativa del 3.7.1973;
- stabilito che sulle somme maturate venissero corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da liquidarsi secondo il criterio differenziale affermato nella sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM;
- condannato l'Amministrazione soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti della spesa di CTU e degli oneri di difesa, liquidati in € 1.500,00 oltre alle spese generali, IVA e CPA.

3. Lamenta l'appellante Ministero della Difesa, con un unico motivo di appello, la violazione di legge sul capo relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici maturati antecedente il quinquennio della notifica del ricorso introduttivo in violazione dell'art.

2 della legge n.428/1985, nonché sul capo relativo al criterio di attribuzione degli emolumenti accessori per violazione dell'art.5 della legge n.205/2000, secondo il principio fissato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le sentenze n. 10/2002/QM e n.6/2008/QM.

Inoltre, il Ministero appellante lamenta ancora l' illegittimità del capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di giudizio ed agli oneri dovuti per espletamento della C.T.U., che sarebbero state poste integralmente a carico dell'amministrazione in violazione dell'art.31, comma 3 del Codice della Giustizia Contabile, in quanto la domanda attorea non sarebbe stata completamente accolta né sotto il profilo della categoria pensionistica dell'affezione già attribuita in via amministrativa, né per ciò che concerne la decorrenza economica del trattamento tabellare.

Pertanto, il medesimo appellante nel gravame in esame, chiede a questa Sezione di annullare la sentenza di primo grado sui punti contestati in quanto viziata:

- nel capo di decisione che ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati per tardività nella proposizione del ricorso, in violazione dell'art.143 ultimo comma del D.P.R. n.1092/1973 e dell'art.2 della Legge n.428/1985;
- nel capo di decisione inerente il criterio di attribuzione degli emolumenti accessori in violazione dell'art.5 della Legge n.205/2000, con conseguente violazione dell'art. 31 comma 3 del Codice di Giustizia Contabile in ordine alla condanna alle spese di giudizio ed agli oneri dovuti per CTU

Per l'effetto chiede l'appellante:

- di riformare la gravata decisione indicando la decorrenza economica del trattamento tabellare di 8^a ctg. erroneamente riconosciuto dal primo Giudice sin dal 3/7/1973 (data della prima istanza di pensione), alla data del 1/4/2003 decorrenza della pensione tabellare di 8^a categoria già conferita in sede amministrativa con il Decreto n.818/2005 restando prescritti ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 428/1985 i ratei antecedenti il quinquennio alla domanda giudiziale proposta il 11/12/2015, quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure (11/12/2015) ai sensi dell'art.2 della Legge n.428/1985, fatto salvo il trattamento tabellare già conferito dal 1/4/2003;
- di riformare, altresì, il capo di sentenza relativo ai criteri di calcolo degli emolumenti accessori ai sensi dell'art.5 della Legge n.205/2000 e sulla base dei principi interpretativi fissati dalla sentenza n.10/2002/QM e dalla sentenza n.6/2008/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, incrementando dei soli interessi legali ex art. 1224 c.c. i ratei pensionistici maturati anteriormente al 10/8/2000, con attribuzione del maggior danno da svalutazione monetaria, nel suo importo differenziale, sui ratei maturati successivamente a tale data;
- di compensare le spese per oneri di C.TI.U. e di giudizio ai sensi dell'art. 31 del Codice di Giustizia Contabile;
- di rinviare, in subordine, la questione al primo grado di giudizio in diversa composizione perché si esprima sulle cennate doglianze alla luce dei rilievi critici evidenziati.

4. Con memoria depositata il 6/7/2023 si sono costituiti in giudizio i sigg xx, xx e xx, in proprio e quali

eredi, vedova e figli, di xx, con il patrocinio dell'avv. Paolo

Bonaiuti, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

A tal fine essi rappresentano come l'appellante Ministero della Difesa confonda la decadenza dal diritto a chiedere il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio con la prescrizione.

Invero, non esisterebbe alcuna valida prova documentale della avvenuta e valida notifica all'interessato dei provvedimenti impugnati tra i documenti prodotti in atti dal Ministero Difesa, per cui non sarebbe mai iniziata la decorrenza del termine prescrizionale in questione.

Pertanto, chiedono il rigetto integrale dell'appello in quanto inammissibile, e comunque infondato nel suo complesso in fatto e in diritto, con conferma integrale della impugnata sentenza e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellato, determinate nella misura e con le modalità di legge.

Infine, chiedono, ove poi il Collegio ritenesse sussistere i presupposti per la responsabilità aggravata (lite temeraria) a carico dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., di voler pronunciare ulteriore condanna della medesima appellante al risarcimento del maggior danno, da liquidare in via equitativa.

5. All'udienza dell'11 settembre 2024, previa discussione del giudizio da parte dei procuratori costituiti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è *in parte qua* fondato e va parzialmente accolto.

2. Con il primo motivo di diritto l'appellante Ministero della Difesa lamenta come la sentenza della Sezione territoriale abbia respinto

l'eccezione di prescrizione, riferendosi ad una fattispecie decadenziale, e non prescrizione, contemplata dal citato art.169 del D.P.R. n.1092/1973 e non tenendo conto che il ricorso in primo grado contro i provvedimenti impugnati (decreto n. 458 del 27/11/2002 notificato il 25/02/2003 e decreto n. 818 del 3/10/2005 notificato il 18/10/2006) era stato notificato dai convenuti in data 11/12/2015, oltre il termine quinquennale dalla data notifica degli impugnati provvedimenti, stabilito dall'art.2 della Legge n.428/1985, risultando, dunque, rilevante l'inerzia del dante causa che non ha esercitato il diritto pensionistico di cui era titolare, dal momento in cui tale diritto poteva essere fatto valere.

La norma invocata dall'appellante, sostituendo il primo comma dell'articolo 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.739, stabilisce che:

"Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

La ricostruzione in fatto in ordine all'andamento temporale del procedimento conduce a dover ritenere l'eccezione di prescrizione parzialmente fondata, con conseguente accoglimento del gravame, nei termini che seguono.

3.Invero, con l'istanza del 3.7.1973 il *de cuius* aveva chiesto il

trattamento pensionistico privilegiato per l'infermità *“Esiti di frattura dell'apofisi spinosa di C7”*.

In data 22.04.1998 la C.M.O. di Roma aveva formulato il giudizio diagnostico di *“Esiti algo disfunzionali di pregressa frattura apofisi spinosa di C7”*, giudicando l'infermità sì dipendente da causa di servizio, ed ascrivibile alla 8^a ctg. di tabella A vitalizia.

Detto giudizio veniva condiviso dalla Commissione Medica di 2^a istanza (con verbale del 20.7.1998) ma non dal C.P.P.O. che nella seduta del 28.7.2000 esprimeva il parere secondo cui l'infermità *“non fosse stata constatata durante il servizio con la prescritta procedura medico-legale, che, comunque, ai soli fini di classifica, la stessa sarebbe ascrivibile alla 8^a categoria di tabella A”*.

Solo a seguito di nuova richiesta del Ministero della Difesa - in cui si rappresentava che con sentenza n. 2024/95 dell'8.11.1995 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio aveva ritenuto l'istanza pensionistica tempestiva - il C.P.P.O. nella nuova adunanza n. 82/2001 del 29.11.2001 giudicava l'infermità *“Esiti algo disfunzionali di pregressa frattura apofisi spinosa di C7”* sì dipendente da causa di servizio, ma ascrivibile a nessuna categoria pensionistica *“in quanto la limitazione articolare non è imputabile alla pregressa frattura”*.

Pertanto, il Ministero della Difesa con il decreto n. 458 del 27.11.2002 respingeva la domanda di pensione privilegiata.

In merito all'istanza di aggravamento del 13.3.2003, il *de cuius* veniva sottoposto a visita diretta in data 8.06.2005 dalla C.M.O. di Roma che formulava la seguente diagnosi: *“Segni clinici e strumentali di*

spondiloartrosi cervicale con discomalacia diffusa e protrusioni discali da C5 a C7 con sofferenza sensitivo-motoria periferica in pregressa frattura apofisi spinosa di C7 ed evidente impotenza funzionale”, formulando un giudizio di ascrivibilità dell’infermità all’8^ ctg pensionistica a vita.

Conseguentemente, il Ministero della Difesa, con il decreto n.818 del 3.10.2005, concedeva per la suddetta infermità il trattamento privilegiato di 8^ categoria tabella A, a partire dall’1.4.2003 e non dalla domanda amministrativa.

4. Ebbene a fronte della eccezione sollevata nella memoria di costituzione di primo grado depositata dal Ministero della Difesa il 25.3.2019, per la quale *“Si chiede in subordine, nel caso di accoglimento della pretesa attorea, attesa la tardività della proposizione della stessa, che i ratei pensionistici eventualmente spettanti non decorrano da data anteriore all’11/12/2010, quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso (11/12/2015) ai sensi dell’art.2 della Legge n.428/1985”*, il giudice di prime cure così motivava:

“Per giurisprudenza pacifica di questa Corte dei conti, non possono infatti gravare sull’istante le conseguenze del ritardo con cui l’Amministrazione esegue i dovuti accertamenti medici circa l’insorgenza dell’infermità imputabile a causa di servizio, accertamenti che, come statuito da questa Sezione con la citata sentenza n. 2024 del 1995, il Ministero della Difesa avrebbe peraltro dovuto attivare d’ufficio come previsto dalla legge.

11. Dev’essere, pertanto, riconosciuto agli odierni ricorrenti, nella

qualità di eredi dell'avente diritto a pensione, il diritto al pagamento dei ratei maturati in capo al dante causa, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, da liquidarsi secondo il criterio differenziale affermato nella sentenza delle SS.RR. di questa Corte n.10/2002/Q.M.”

5. Tanto precisato non è quindi vero – contrariamente a quanto riferito nell'atto di appello – che l'Amministrazione (Ministero della Difesa) avrebbe *“eccepito, la tardività della proposizione del ricorso giurisdizionale in riferimento ai decreti pensionistici impugnati, rispettivamente n.458/2002 e n.818/2005 ed alla data di notifica/comunicazione degli stessi all'ex militare ai sensi dell'art.143 u.c. del D.P.R. n. 1092/1973 come modificato dall'art.2 della ripetuta legge n.428/1985”*, con la conseguenza che non può decidersi in ordine a tale doglianza, risultando del tutto irritualmente sollevata e proposta solo in questo grado di giudizio.

6. Quanto invece alla eccezione di prescrizione vale quanto segue: la disciplina generale del termine d'esordio della prescrizione dei ratei pensionistici è disciplinata dall'art.2 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n.295, convertito nella Legge n.739/1939, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985 n.428, in cui si prevede che: *“le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione ... dovuti dallo Stato si prescrivono con il decorso di cinque anni”* (comma 1); *“il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente ... e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”* (comma 2).

Invero, come indicato da costante giurisprudenza di questa Corte dei

conti (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. II, n. 758/2013), l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n.428, intervenendo nel modo descritto sulla disciplina del termine d'esordio della prescrizione ha superato la precedente disciplina posta dall'art.143, comma 5, del D.P.R. n.1092/1973, che – prima dell'intervento normativo del 1985 – aveva integrato il predetto art.2, R.D.L. n.295/1939 prevedendo che la prescrizione non decorresse “*prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell'interessato*” (Corte dei conti, Sez. III, n.387/2021).

Ne consegue che, il termine quinquennale di prescrizione si riferisce indistintamente a tutte le pensioni, di ogni natura, sia essa retributiva (pensioni ordinarie dirette, di privilegio e di reversibilità) o risarcitoria/indennitaria (pensioni dirette e di reversibilità di guerra e privilegiate tabellari), nonché alle componenti accessorie.

Secondo questa Corte (Corte dei conti, Sez. I, n.118/2024) l'assoggettamento alla prescrizione quinquennale, previsto dal citato art.2, opera, inoltre, non solo per i ratei di pensione liquidi ed esigibili, ma anche per quelli non ancora tali e, quindi, non ancora ammessi a pagamento, né a disposizione del creditore, come da giurisprudenza consolidata (*ex multis*: Corte dei conti, SS.RR.16/QM/2003; Sez. I, n. 398/2023; Sez. II, n. 541/2012, n. 684/2012, n.303/2014, n. 765/2014, n. 2/2019; Sez. III, n.283/2012), in linea con i principi interpretativi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n.50/1981 e n.234/2008.

In ogni caso la prescrizione del diritto al pagamento dei ratei pensionistici

decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

7. Al riguardo, in punto di fatto il Collegio osserva che, come risulta dagli atti di causa, gli eredi di xx, odierni appellati, avevano presentato ricorso in data 24.10.2015, contro

- il decreto negativo n.458 del 27.11.2002 del Ministero della Difesa, con il quale era stata respinta la domanda di pensione privilegiata;

- il decreto n.818 del 3.10.2005 del Ministero della Difesa, concessivo di trattamento privilegiato tabellare di 8^a categoria dal 1.4.2003 a vita, chiedendo, in particolare il *“riconoscimento e dichiarazione del diritto del dante causa xx alla pensione privilegiata vitalizia di 8^a categoria tabella A dal congedo stante la procedura d'ufficio o quanto meno dalla domanda del 3.7.1973 in relazione alla visita del 1998 e quanto meno di 7^a categoria tabella A dal 2003, oltre interessi e rivalutazione.”*

Nell'accogliere il ricorso, il giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto degli eredi al trattamento privilegiato di 8^a categoria di cui alla Tabella A allegata al D.P.R., a decorrere dalla domanda amministrativa del 3.7.1973.

Ebbene sulla sussistenza e dimensione del diritto invocato dal ricorrente in primo grado l'amministrazione aveva già provveduto sin dal 2005 ed in tale prospettiva, il diritto al trattamento pensionistico avrebbe potuto esser fatto valere sin dal momento di conoscenza perlomeno del decreto del 2005, concessivo di trattamento privilegiato tabellare di 8^a categoria dal 1.4.2003 a vita, impugnato invece soltanto nel 2015.

Sono proprio gli odierni appellati, nel proprio ricorso introduttivo di

primo grado a ricordare come *“in seguito a domanda di aggravamento del 13.3.2003, il Ministero della Difesa, in conformità al giudizio della C.M.O. di Roma espresso con verbale n. A50405562 dell'8.6.2005, ha emesso il decreto n. 818 del 3.10.2005 di concessione di pensione privilegiata vitalizia di categoria dal 1.4.2003, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di aggravamento come prevede la norma”*.

Significativamente il ricorso di primo grado non fa alcun riferimento alla data nella quale il pensionato od i suoi eredi sarebbero venuti a conoscenza del provvedimento di diniego del 2002 - allegato in primo grado dagli appellati ad una memoria difensiva depositata il 25.3.2019 - ma citato e riportato già nel ricorso introduttivo che, infatti, lo impugna espressamente.

Non essendo in dubbio perlomeno che gli eredi conoscessero, con il decreto del 2005, che la decorrenza della pensione di privilegio era stata ancorata solo alla data di presentazione della domanda di aggravamento e non invece alla data della prima domanda del 1973 ed essendo alla data del suddetto decreto concessorio del 2005 ampiamente passata in giudicato la sentenza del 1995 la quale aveva giudicato tempestiva l'istanza di pensione del 1973, vi è che gli stessi ben potevano tempestivamente agire per richiedere i ratei pregressi e la retrodatazione del diritto a pensione.

Come chiarito da Corte dei conti, Sez. II con sentenza n. 758/2013, ai sensi dell'art. 71, lett. b) del R.D. n.1038/1933, il ricorso in materia di pensioni non è ammesso soltanto quando sulla domanda non si sia

“provveduto in sede amministrativa”, con provvedimento positivo o negativo, espresso o tacito, debitamente reso noto all’interessato.

8.Nel caso in esame, come detto, il provvedimento di diniego o, almeno, quello di concessione con datazione anteriore, poteva (e doveva) essere impugnato tempestivamente – ossia entro i cinque anni dalla sua adozione - per non incorrere nella prescrizione che, quindi, doveva essere dichiarata dal primo giudice.

La soccombenza reciproca su punti di diritto della questione impone la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, accoglie parzialmente l’appello nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Quirino Lorelli

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria 11/10/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 11/10/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente